

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1965

(32^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (583) (D'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 395, 396, 399, 400
FENOALTEA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	399
PEZZINI	396, 397, 398, 399
TORELLI, <i>relatore</i>	396, 397, 398
VALSECCHI	396, 399

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Cagnasso, Caponi, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Macaggi, Pezzini, Rotta, Salari, Samaritani, Sand, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale e Varaldo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pasquato è sostituito dal senatore Cataldo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fenoaltea.

VALSECCHI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri: « Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (583)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Caleffi, Mariotti, Bermani, Cenini, Pezzini, Lami Starnuti e Schietroma: « Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Ricordo che nelle precedenti sedute la discussione fu rinviata per consentire un più approfondito esame degli emendamenti proposti dal relatore.

T O R E L L I, *relatore*. A seguito di colloqui avuti con gli uffici legislativi ministeriali, ho riportato la convinzione che gli emendamenti da me proposti al fine di assicurare una migliore sistematica alle norme di legge potrebbero determinare delle difficoltà in seno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ragione per cui dichiaro di ritirare tali emendamenti e di dare la mia approvazione al testo in discussione, con una unica eccezione: ossia con la proposta di sopprimere, nel primo comma dell'articolo 2, le parole: « e all'Ispettorato medico centrale ». Ciò allo scopo di non modificare minimamente il testo della legge 22 luglio 1961, n. 628,

Infatti, il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame dispone che all'Ispettorato centrale del lavoro — organo di nuova costituzione — sono attribuiti i compiti che, a norma dell'articolo 3 della ricordata legge del 1961, erano assegnati alla Direzione generale degli affari generali e del personale e all'Ispettorato medico centrale. Orbene, siccome in base alla legge del 1961 l'Ispettorato medico centrale ha compiti ben precisi, io penso che, per non intaccare il tecnicismo della legge base, sia opportuno sopprimere le ultime parole del primo comma dell'articolo 2, di modo che il nuovo organo abbia esclusivamente i compiti oggi affidati alla Direzione generale degli affari generali.

A parte ciò, ritengo che il disegno di legge debba essere approvato per quei motivi che ho già avuto modo di esporre nel corso delle precedenti sedute.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'Ispettorato centrale del lavoro.

(È approvato).

Art. 2.

All'Ispettorato centrale del lavoro sono attribuiti i compiti che a norma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628, erano assegnati alla Direzione generale degli affari generali e del personale e all'Ispettorato medico centrale.

Resta attribuito alle altre Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le materie di rispettiva competenza, il compito di impartire le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro.

P E Z Z I N I. Non sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Torelli. Volendosi finalmente dare una sistemazione all'Ispettorato del lavoro, si deve correggere anche l'evidente anomalia della coesistenza di due Ispettorati centrali, altrimenti si otterrebbe un risultato esattamente opposto a quello auspicato.

Per tale motivo, insisto perchè l'articolo in esame sia approvato senza alcuna modifica, ad evitare anche complicazioni in sede di riforma della pubblica Amministrazione.

P R E S I D E N T E. La proposta del senatore Torelli non tende ad anticipare alcunchè sulla riforma della pubblica Amministrazione; anzi, tende a lasciare il più possibile allo *statu quo* la struttura dello Ispettorato del lavoro.

V A L S E C C H I. Mentre sarei favorevole all'emendamento proposto dal relatore perchè, in definitiva, si tratta di due competenze diverse, quella del lavoro e quella medica, debbo esprimere delle riserve sulla opportunità di procedere in questo momento all'istituzione di un Ispettorato

centrale del lavoro. Corriamo infatti il rischio di provocare analoghe richieste da parte di altri organi ministeriali; ad esempio, gli uffici del lavoro, che sono organizzati su basi regionali e provinciali, pretendano essi pure un organo centrale.

Nel mio intervento in sede di discussione del bilancio del lavoro e della previdenza sociale, chiesi che l'Ispettorato del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro venissero se non proprio fusi, per lo meno raggruppati. Adesso, invece, andiamo creando una proliferazione di compiti e di enti che non so quanto sia utile.

È fuori di dubbio che il disegno di legge in esame vada approvato se non altro per creare in seno al Ministero del lavoro un organo qualificato e responsabile; però rendiamoci conto che non esiste soltanto il problema dell'Ispettorato del lavoro. Vi è anche quello dell'Ispettorato dell'agricoltura, per esempio, con i suoi organi provinciali e regionali; e così via.

Ecco perchè, a mio avviso, il problema andrebbe più opportunamente discusso in una sede unitaria, se veramente vogliamo arrivare ad una efficace riforma della pubblica Amministrazione. Qui invece, trascurando gli analoghi problemi degli altri Ministeri, precorriamo inutilmente i tempi.

P E Z Z I N I. Sono costretto a far rilevare che mi sembra incongruente l'atteggiamento del senatore Valsecchi, dal momento che, dopo essersi dichiarato favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal relatore, si preoccupa di una proliferazione di enti centralizzati. Non vi è dubbio che sia importante la funzione esplicita dall'Ispettorato medico, ma è anche evidente che si tratta di un settore facente parte dell'Ispettorato del lavoro. Quindi non capisco perchè si debba scindere un organismo che appare oltremodo unitario.

T O R E L L I, relatore. A quanto pare, la discussione è slittata dal testo del disegno di legge in esame a quello della legge del 1961. Che quest'ultima possa prestarsi a discussioni, non lo nego; tuttavia non è questa la sede per affrontarle. Oggi noi siamo chia-

mati semplicemente, attraverso il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri, a dare corso ad una disposizione dell'articolo 3 della legge del 1961, in cui è detto: « Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto all'organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale ». Tale regolamento non è stato mai emanato; peraltro la necessità dell'unitarietà dei servizi dell'Ispettorato del lavoro è stata già riconosciuta (ed io ritengo di averlo dimostrato nella mia relazione); si trattava di stabilire in che modo potesse essere attuata. Si è ritenuto che la via migliore fosse quella di porre a capo dell'Ispettorato un organo specifico, il quale rappresenti e garantisca appunto l'unitarietà. A tutt'oggi un simile organo già esiste di fatto. Infatti, dopo che a capo dell'Ispettorato era stato posto il Direttore generale degli affari generali, cioè il primo dei sei Direttori generali che formano l'organico del Ministero, essendosi fatto rilevare che tale Direttore generale era preso da altre, molteplici incombenze, il Ministero, ravvisata la necessità di un capo effettivo dell'Ispettorato, ha riunito tre Divisioni, nominando con un decreto interno un apposito capo servizio.

Il disegno di legge in esame, dunque, tende a colmare la lacuna determinata dalla mancata emanazione del regolamento previsto dalla legge del 1961, a lasciare il Direttore generale degli affari generali ai propri compiti specifici e a creare un organo centrale direttivo, che, oltre a costituire il punto di unificazione dell'Ispettorato, provveda al coordinamento delle attività regionali e provinciali.

Mi sono persuaso dell'opportunità di approvare il disegno di legge in esame soprattutto tenuto conto del fatto che gli Ispettorati regionali e provinciali agiscono sempre più in modo autonomo, con prese di posizioni contrastanti. E ciò è pericoloso, perchè le facoltà di cui dispongono gli Ispettorati, non fosse altro sotto il profilo di po-

lizia giudiziaria, sono di un'ampiezza che nessun altro pubblico ufficiale in Italia può vantare.

Infatti, basta pensare che a tali Organismi la legge concede il diritto di transigere, in via amministrativa, con una semplice lettera, superando ogni sorta di reato: ed in proposito muovo tutte le mie riserve sulla validità di tale facoltà, in quanto si arriva al punto di chiudere un occhio su reati gravi e liquidare la vertenza con una semplice lettera-diffida; in certe località si provvede alla denuncia, mentre in altre, per il medesimo reato, la vertenza viene chiusa *sic et simpliciter*. Ecco, pertanto, la necessità di un organo centrale di coordinamento, che peraltro già esiste di fatto e che dovrebbe solo ricevere il crisma della ufficialità e della validità della sua azione.

Circa le eventuali analoghe richieste di costituzione di organismi centrali che potrebbero venire da altri settori, credo che non dobbiamo preoccuparcene, trattandosi in questo caso di ratificare un organo già esistente e comunque con caratteristiche ben particolari.

Infine, al senatore Pezzini che ha chiesto per quale motivo non si vogliano attribuire all'Ispettorato centrale del lavoro anche i compiti ora svolti dell'Ispettorato medico centrale, rispondo: per non alterare lo spirito della legge fondamentale.

P E Z Z I N I . Allora viene meno quella finalità del coordinamento che è un'esigenza effettiva, da me condivisa in pieno.

T O R E L L I , *relatore*. Per coordinamento, intendo quello dell'organo centrale con la periferia. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1961, n. 628, stabilisce che l'Ispettorato del lavoro è costituito dagli Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione, dagli Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia che non sia anche capoluogo di regione, da un Ispettorato medico centrale. Per quanto riguarda quest'ultimo, più oltre lo stesso articolo 3 stabilisce che l'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle direttive

igienico-sanitarie e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi; di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Si tratta, cioè, di compiti di particolare ordine tecnico, che io ritengo sia bene riservare all'organo medico e non assorbire tra quelli generali dell'Ispettorato del lavoro.

In effetti, se partiamo dal principio che non si intende addivenire altro che alla costituzione ufficiale di un organo esistente, cui manca solo la facoltà di agire; se teniamo conto che non potranno aversi le paventate conseguenze, visto che non si vuol uscire da tale ristretto binario, si ha che il disegno di legge in esame ha uno scopo ben preciso e limitato, che s'inquadra nelle disposizioni della legge fondamentale del 10 aprile 1961, n. 628. Lo scopo del disegno di legge è proprio quello di dare unitarietà di indirizzo ad un'attività che già è svolta dal Ministero del lavoro.

P E Z Z I N I . L'Ispettorato medico centrale da chi dipenderà? Dalla Direzione generale degli affari generali e del personale o dal nuovo organo che andiamo a costituire?

T O R E L L I , *relatore*. Dipenderà dall'Ispettorato centrale del lavoro. L'articolo 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628, stabilisce infatti:

« L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

- a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
- b) ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
- c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro... ».

Oggi, con l'articolo 2 del provvedimento, si vogliono affidare all'Ispettorato centrale

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

32ª SEDUTA (28 aprile 1965)

del lavoro i compiti che il citato articolo 3 della legge del 1961 assegnava alla Direzione generale degli affari generali e del personale e all'Ispettorato medico centrale, mentre « resta attribuito alle altre Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le materie di rispettiva competenza, il compito di impartire le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di Istituto dell'ispettorato del lavoro ».

P E Z Z I N I . La spiegazione dell'onorevole relatore mi ha convinto.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono d'accordo col relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « e all'Ispettorato medico centrale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 come risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

All'Ispettorato centrale del lavoro è preposto un Ispettore generale capo.

Per la nomina alla qualifica di Ispettore generale capo si applica l'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella tabella B allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è istituito un posto per la qualifica di Ispettore generale capo, con coefficiente di stipendio 900.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i mezzi e le modalità di cui all'articolo 12 del de-

creto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

(È approvato).

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nel dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge, desidero fornire alcuni schiarimenti sul funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, richiestimi, in una passata seduta, dal senatore Zane. Nonostante egli sia oggi assente, ritengo infatti che quanto sto per dire interessi tutta la Commissione.

V A L S E C C H I . Si tratta effettivamente di un argomento interessante.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le fonti e la procedura di finanziamento delle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro si discostano da quelle normalmente ricorrenti per la quasi generalità degli Uffici dello Stato.

Il finanziamento suddetto, disciplinato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è in atto costituito da un contributo fisso di lire 500.000.000 annue a carico dello Stato e da un contributo a carico degli Istituti previdenziali da determinarsi annualmente sulla base delle aliquote percentuali fissate, per ogni esercizio finanziario, con decreto ministeriale ed applicabili sul complesso dei contributi riscossi dagli Istituti medesimi nell'anno precedente.

Allo stato attuale contribuiscono alle spese dell'Ispettorato del lavoro soltanto i sottoindicati Istituti:

INPS: con l'aliquota dello 0,26 per cento dell'ammontare dei contributi riscossi;

INAIL: con l'aliquota dello 0,255 per cento dell'ammontare complessivo dei premi o contributi riscossi;

INAM: in considerazione delle difficoltà finanziarie cui va incontro detto Istituto, il contributo è stato fissato, soltanto a decorrere dallo scorso esercizio finanziario, nella misura di lire 70.000.000 annue.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

32ª SEDUTA (28 aprile 1965)

I contributi versati dai predetti Istituti presso la Tesoreria centrale, con imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata, vengono riassegnati con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio di previsione della spesa di questo Ministero — rubrica Ispettorato del lavoro.

L'ammontare dei contributi calcolati secondo le percentuali sopra indicate si è rivelato sufficiente a coprire le spese dell'Ispettorato del lavoro sebbene queste, negli ultimi anni, si siano sensibilmente dilatate per il noto ampliamento degli organici. Comunque, le eccedenze verificatesi alla fine di ciascun esercizio finanziario non sono state accantonate o incamerate dall'Erario ma riassegnate nel bilancio dell'esercizio successivo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi al personale.

È poi da aggiungere che le riassegnazioni di fondi si verificano sulla base delle richie-

ste di versamento avanzate agli Istituti da questa Amministrazione, la quale, per il corrente esercizio finanziario, sta utilizzando i contributi afferenti l'anno 1964.

Conseguentemente non si hanno allo stato attuale accantonamenti di somme ma crediti nei riguardi degli Istituti per contributi non versati.

Si prevede che nei prossimi esercizi finanziari l'ammontare complessivo dei contributi sarà completamente assorbito in conseguenza del potenziamento in corso dell'Ispettorato del lavoro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari